



REPUBBLICA ITALIANA

-4000/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Opposizione alla pignorabilità
dei beni ex art.615,
2° comma, c.p.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
- Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
- Dott. Maurizio MASSERA - Consigliere -
- Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere -

R.G.N. 18006/02

Cron. 6000

Rep. 1091

Ud. 21/12/05

ha pronunciato la seguente

**contributo
unificato**

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

OLIVE S.P.A. - S.p.A. -

, in persona del legale rappresentante
pro tempore, , elettivamente domiciliata
in ROMA presso lo studio

in atti;

- ricorrente -

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA presso lo studio

2005

2362



dell'avvocato che la difende
unitamente all'avvocato , giusta
delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 193/02 della Corte d'Appello di
BRESCIA, seconda sezione civile, emessa il 13/03/02,
depositata il 22/03/02, R.G.79/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/05 dal Consigliere Dott. Francesco
TRIFONE;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 4 novembre 1996 al giudice
dell'esecuzione la società C officina meccanica di
fresatura e tornitura di & C. snc, debitrice ese-
cutata nella procedura di espropriazione mobiliare in-
trodotta in suo danno dalla Banca Nazionale del Lavoro
spa, proponeva opposizione alla pignorabilità dei beni
assumendo che trattavasi di beni strumentali all'eser-
cizio dell'impresa artigiana.

Il tribunale di Bergamo, provvedendo nel contrad-



dittorio delle parti, rigettava l'opposizione, considerando che la norma di cui all'art. 514 n.4 cod. proc. civ. si applica esclusivamente alle persone fisiche dell'imprenditore individuale, del lavoratore autonomo o del professionista, ma non alle persone giuridiche, e che la società esecutata, non classificabile come impresa artigiana, non era legittimata a far valere la clausola che riservava, a favore di altra società venditrice, la proprietà di una macchina pignorata.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 22 marzo 2002, rigettava l'impugnazione della società soccombente, che condannava alle spese del grado.

I giudici d'appello ribadivano che, dato il carattere eccezionale della norma dell'art. 514 n.4 cod. proc. civ. e in virtù della ratio cui essa si ispira, la disposizione si riferisce esclusivamente al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo od anche all'imprenditore individuale, sempre che sul fattore capitale prevalga l'attività di lavoro.

Consideravano che, nella specie, il debitore esecutato non era un imprenditore individuale, ma una società di persone, nella quale l'organizzazione dell'impresa vedeva la prevalenza del fattore capitale su quello personale.



Ritenevano che, ove anche l'attività della società si fosse potuta qualificare come impresa artigiana, ciò neppure avrebbe potuto comportare l'automatica impignorabilità dei macchinari dei quali essa si avvaleva.

Rilevavano, infine, che la società appellante non era legittimata a far valere la riserva di proprietà a favore di terzi sui beni pignorati e che all'eventuale mancata conoscenza del pignoramento da parte del proprietario dei beni concessi in *leasing* l'ordinamento appresta gli opportuni rimedi.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società OL.PE. officina meccanica di fresatura e tornitura di Oliva & C. snc, la quale ha affidato l'impugnazione a tre motivi.

Ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro spa.

La società ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 514 n. 4 cod. proc. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente critica la sentenza del giudice di merito nella parte in cui essa ha escluso che la norma suddetta sia rife-



ribile esclusivamente al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo od anche all'imprenditore individuale, ove sul fattore capitale prevalga l'attività personale.

Sostiene che:

l'art. 514 n. 4 cod. proc. civ., secondo i più recenti arresti di questa Corte Suprema, estenderebbe l'impignorabilità anche a favore delle società in nome collettivo;

la regola suddetta dell'impignorabilità si applicherebbe anche all'impresa artigiana, la quale si avvalga dell'opera qualificante dell'imprenditore e dei suoi collaboratori, pure quando essa per l'esercizio della sua attività impiega notevoli capitali;

il rapporto tra lavoro e capitale non doveva essere valutato sotto il profilo quantitativo, ma avrebbe dovuto tenere in conto soprattutto l'aspetto funzionale e qualitativo;

la produzione in serie non è incompatibile con la qualificazione artigiana dell'impresa.

Assume che essa società erroneamente non è stata qualificata come impresa artigiana e che sussistevano, invece, tutti gli elementi per ritenerla tale, quali l'iscrizione al relativo registro delle imprese della provincia di Bergamo, la detenzione dei nove decimi del



modestissimo capitale sociale da parte del socio Riccardo Oliva, la struttura operativa dell'azienda, l'impraticabilità della produzione senza il ruolo essenziale di detto socio, il modesto volume d'affari.

La censura, nel suo complesso, non può essere accolta.

La giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpretazione della norma di cui all'art. 514 n. 4 cod. proc. civ., ha innanzitutto stabilito (Cass., n. 8756/94) che l'impignorabilità da essa prevista si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo, ed anche all'imprenditore individuale, in tal caso sempre che sul fattore capitale prevalga l'attività personale dell'imprenditore medesimo.

Ha escluso, perciò, che la relativa disciplina possa estendersi alle società di capitale.

Detta conclusione è stata giustificata, in primo luogo, con l'affermazione che la norma medesima è di carattere eccezionale, costituendo essa una deroga al disposto dell'art. 2740 cod. civ. ed essendo, quindi, ~~essendo~~ soggetta a stretta interpretazione; in secondo luogo, sul rilievo che la ratio della disposizione è ispirata alla finalità di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro (Cass. n. 3510/71), onde essa riguarda i debitori indi-



viduali e non certo le società di capitale, la cui essenziale caratteristica è la personalità giuridica dell'ente.

Con riferimento alle società di persone questa Corte ha, inoltre, precisato (Cass., n. 8859/2000) che la prevista impignorabilità dell'art. 514 n. 4 cod. proc. civ., avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alla società in nome collettivo, in quanto società di persone caratterizzata dall'autonomia patrimoniale imperfetta, in presenza della responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ.), sempre che sul fattore capitale prevalga l'attività personale dei soci.

Nella specie, trattasi di società in nome collettivo, rispetto alla quale il giudice del merito ha accertato che doveva essere decisamente assegnato valore preminente al capitale impegnato piuttosto che alla personale attività dei soci.

In proposito, la Corte territoriale ha argomentato in base al valore notevole dei macchinari impiegati, al sistema computerizzato della produzione ed all'impiego minimo di personale e detta motivazione non è sindacabile in questa sede, essendo essa fondata su elementi

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a flourish.



congrui e non contraddittori, i quali hanno apprezzato la ritenuta prevalenza non solo sotto il profilo quantitativo dei mezzi impiegati, ma anche solo il profilo funzionale e qualitativo delle diverse componenti dell'attività produttiva nel suo complesso.

Dall'affermata suddetta prevalenza resta implicitamente esclusa anche il preteso carattere artigianale dell'attività svolta dalla società ricorrente, poiché l'art 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985 considera impresa artigiana la società in nome collettivo solo a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (Cass., n. 1569/2001; Cass., n. 9397/91).

Con il secondo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1524 cod. civ. nonché l'insufficiente o comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente sostiene che il giudice del merito non avrebbe dovuto negare la sua legittimazione a domandare l'esclusione dalla espropriazione forzata del bene mobile per il quale sussisteva la riserva di proprietà a favore di un terzo ed assume che detta legittimazione le derivava dal fat-



to che del bene essa società esecutata aveva la disponibilità in virtù di rapporto obbligatorio con il terzo medesimo.

Il motivo non può essere accolto, non sussistendo l'interesse della società debitrice ricorrente a sottrarre all'esecuzione un bene nella considerazione che per esso sussista la riserva di proprietà a favore di un terzo.

In tal caso, infatti, il rimedio esperibile, che è costituito dall'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., è azione concessa all'alienante del bene con patto di riservato dominio, sicché correttamente il giudice del merito ha ritenuto che il debitore esecutato, che deduca che il bene debba essere sottratto all'esecuzione perché di proprietà di terzo, propone una eccezione *de iure tertii*, cui non è legittimato (Cass., n. 68/94).

Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 498 cod. proc. civ. nonché l'insufficiente o, comunque, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente lamenta che il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare che la banca creditrice procedente aveva l'obbligo di dare avviso dell'espropriazione della macchina pignorata al-



la società titolare sul bene di un diritto di prelazione e che l'omissione si era tradotta in una violazione di legge.

Anche l'ultimo motivo di doglianza non può essere accolto.

A parte il rilievo, assorbente, che la norma dell'art. 498 cod. proc. civ. si riferisce ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e che tale non è, rispetto al compendio pignorato, la società alienante del bene con patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1524 cod. civ., osserva, peraltro, questa Corte che, quando anche si fosse realizzata la fattispecie prevista dal suddetto art. 498, l'omesso avviso ai creditori garantiti da un legittimo diritto di prelazione non avrebbe comportato alcuna invalidità della procedura espropriativa.

Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 6999/93; Cass., n. 2023/94; Cass., n. 9394/2003) che l'art. 498 cod. proc. civ., che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o



alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.

Il ricorso, pertanto, è rigettato e la società soccombente è condannata a pagare alla banca resistente le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 21 dicembre 2005

Il Consigliere est.

Francisco [Signature]

Il Presidente

[Signature]

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 23 FEB. 2006

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

[Signature]

CORTE SUPREMA CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il *M-04-2006*

serie 4 al n. *11495* versate € *168,00*
apposta in calce alla copia autentica
(art. 278 T.U. n° 115 del 20/5/2002)

[Signature]